

**Legge Regionale 11 febbraio 1999,  
N° 8  
Modifica alla L. R. 17 aprile 1990, N°  
44.**

**in numero speciale del  
B.U.R.A. n. 178 del 16-2-1999**

---

**sommario**

---

Art. 1..... 1

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

L'art. 4 della L.R. 17.4.1990, n. 44 è così sostituito:

Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza, non possono essere installati impianti per la distribuzione di GPL per autotrazione ad una distanza inferiore a Km 15 da un altro impianto di distribuzione di GPL per autotrazione già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione in data antecedente.

La distanza di Km 15 è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale).

Sono fatte salve le richieste di autorizzazioni presentate alla data del 21.12.1998 che saranno evase con i criteri della normativa precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 febbraio 1999

---

**note**

---

**Id 1.138**